

BANDO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2018 DI CUI ALLA DGR 01 OTTOBRE 2018 N. XI/601

Art. 1 - Oggetto del bando

Il presente bando è rivolto, ai sensi della DGR regionale n. XI/601 del 01/10/18, ai nuclei familiari di cui al comma 2 ed al comma 3, dell'articolo 25 della L.R. 16/ 2016.

Tale beneficio, denominato Contributo Regionale di Solidarietà, si pone il fine di sostenere le famiglie che si trovano in condizioni economiche tali da non consentire di far fronte ai costi della locazione sociale, dati dalla somma del canone applicato e delle spese per i servizi comuni a rimborso.

Art. 2 – Destinatari dell'intervento

Il Contributo Regionale di Solidarietà di cui al presente avviso è diretto ai nuclei familiari dei Servizi Abitativi Pubblici (SAP), di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25 della L.R. 16/2016, che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica tale da non consentire di sostenere i costi della locazione sociale, dati dalla somma del canone applicato e delle spese per i servizi comuni a rimborso.

Art. 3 - Requisiti di accesso

Possono presentare domanda per l'assegnazione del Contributo Regionale di Solidarietà i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti alla data del 01 ottobre 2018 (data di approvazione della DGR XI/601):

- Essere assegnatari degli alloggi SAP destinatari delle risorse regionali stanziare con DGR 01/10/2018 n. XI/601;
- Possedere un periodo minimo di permanenza nell'alloggio SAP di 12 mesi dalla data di stipula del contratto di locazione sociale;
- Appartenere alle aree della Protezione e dell'Accesso ai sensi dell'art. 31 della L.R. 27/2009 e s.m.i.;
- Avere una morosità per canoni e spese non superiore ad € 8.000,00.

Art. 4 – Entità e finalità del Contributo Regionale di Solidarietà

Con riferimento al punto 2 della DGR 01/10/2018 n. XI/601, è stabilito un contributo massimo, per i nuclei familiari in comprovate difficoltà economiche (art. 25, comma 3, L.R. 16/2016) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente avviso, pari a:

- € 2.500,00 per soggetti con ISEE compreso tra € 0,00 ed € 7.000,00;
- € 2.000,00 per soggetti con ISEE compreso tra € 7.001 ed € 9.000,00;
- € 1.500,00 per soggetti con ISEE compreso tra € 9.001,00 ed € 15.000,00.

Il contributo è finalizzato in primo ordine alla copertura delle spese dei servizi comuni a rimborso dell'anno 2018, comprese le bollette di congruaggio dei servizi emesse nel 2018, ed in secondo ordine, fino al raggiungimento del valore massimo fissato per le suddette fasce ISEE, a sostegno del costo della locazione sociale.

Art. 5 – Condizionalità – Patto di servizio

Gli utenti che risulteranno beneficiari del Contributo Regionale di Solidarietà 2018 dovranno sottoscrivere il Patto di Servizio, nei tempi e con le modalità che saranno indicati dal Comune di Ranica (BG), impegnandosi con tale sottoscrizione a:

- a) Mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell'ambito dell'anagrafe Utenza;
- b) Corrispondere le mensilità correnti del canone di locazione a far data dalla sottoscrizione del Patto di Servizio;
- c) Se disoccupato e in età lavorativa (per i componenti disoccupati dei nuclei familiari beneficiari), attivare un percorso di politica attiva del lavoro entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del Patto di Servizio.

Art. 6 – Modalità e termini per la presentazione della domanda

Al fine di ottenere il Contributo Regionale di Solidarietà, i nuclei familiari in comprovate difficoltà economiche, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3, dovranno presentare domanda, a partire dal 04 LUGLIO 2019 ed entro il 05 AGOSTO 2019, trasmettendo al Comune di Ranica (BG) l'apposito modulo (allegato A), debitamente compilato e sottoscritto, attraverso una delle seguenti modalità alternative:

- a mano consegnato all'Ufficio di Protocollo del Comune di Ranica (BG) – via Gavazzeni nr. 1;
- solo se il richiedente è in possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), invio all'indirizzo comune.ranica@pec.regione.lombardia.it;

Alla domanda devono essere allegati:

- a) fotocopia non autenticata di un documento di identità della persona che ha firmato (art.38 D.P.R. 445/2000; art.65 D.lgs 82/2005);
- b) certificazione ISEE determinato ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159;
- c) se in possesso documentazione attestante l'impossibilità provvisoria a sostenere il costo della locazione sociale a causa di un peggioramento della situazione economica del proprio nucleo familiare.

Risulterà inammissibile la domanda non firmata dal richiedente. Risulterà ugualmente inammissibile la domanda presentata senza l'utilizzo del modulo appositamente predisposto oppure pervenuta oltre il termine di scadenza. L'inammissibilità della domanda non è sanabile in sede di ricorso.

Art. 7 – Istruttoria della domanda

L'esame delle domande è effettuato, come disposto dalla DGR 01/01/2018 n. XI/601, da un apposito Nucleo di Valutazione che:

- a) Verifica la sussistenza dei requisiti di accesso di cui al precedente articolo 3;
- b) Predisporre un elenco dei potenziali beneficiari in ordine di ISEE crescente;
- c) Convoca i potenziali beneficiari per la sottoscrizione del Patto di Servizio;
- d) Predisporre la graduatoria finale, che è composta dalle domande ammissibili e finanziabili, ammissibili e non finanziabili per esaurimento delle risorse e dalle domande escluse.

Art. 8 – Motivi di esclusione delle domande

Saranno escluse le domande:

- a) pervenute da nuclei familiari che non risultino in possesso di anche uno solo dei requisiti indicati al punto 3 del presente avviso, come stabilito dalla DGR 01/01/2018 n XI/601;
- b) non debitamente firmate;
- c) presentate da assegnatari che, in sede di rilevazione anagrafica, abbiano prodotto dichiarazioni non congruenti con le verifiche reddituali, patrimoniali ed anagrafiche effettuate dal Comune di Ranica (BG).

Art. 9 – Controlli

L'ente proprietario, erogatore del contributo, effettuerà specifici controlli circa le veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni presentate in sede di istanza (art.71 D.P.R. 445/2000) e potrà escludere dal beneficio economico coloro che risulteranno, in seguito alle verifiche compiute, non in possesso dei requisiti necessari.

Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., in sede istruttoria, il Comune può richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali.

Qualora dal controllo emergano contenuti non veritieri o documentazioni false, al dichiarante non verrà erogato il contributo verrà denunciato alle autorità competenti (art. 76 D.P.R. 445/2000).

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, vengano meno le condizioni per l'ottenimento del contributo, lo stesso è revocato e l'Amministrazione Comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

L'Amministrazione esegue controlli anche in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate ed altri uffici pubblici competenti e si riserva la facoltà di inviare gli elenchi degli aventi diritto al contributo alla Guardia di Finanza competente per territorio, per ulteriori controlli previsti dalle leggi vigenti.

Art. 10 – Modalità di richiesta chiarimenti ed informazioni

L'avviso ed i relativi moduli di domanda per l'ottenimento del contributo sono disponibili sul sito internet del Comune di Ranica (BG) (www.comune.ranica.bg.it);

Art. 11 – Informativa e consenso al trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR 2016/679)

- a. Il Comune di Ranica (BG) tratteranno i dati raccolti nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE 679/2016 e solo per lo svolgimento di quanto consegua al presente bando e quindi per tutte le necessarie attività ad esso legate e per adempiere ad eventuali obblighi di legge (art. 6 Regolamento UE 679/2016).
- b. I dati personali forniti e raccolti sono trattati dal personale amministrativo e tecnico incaricato a svolgere il procedimento e possono essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
- c. Il conferimento e quindi il conseguente trattamento da parte del Titolare è necessario per l'esecuzione del procedimento.
- d. Possono venire a conoscenza dei dati rilasciati i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, di questo Comune, Titolare del trattamento, e i soggetti che forniscono servizi strumentali per le finalità di cui sopra, per l'effettuazione del procedimento.

Il Responsabile del Settore
Servizi alla Persona
f.to Mora Loratta
(documento firmato digitalmente)